



Comune di CROPANI

-Provincia di Catanzaro-

ORDINANZA SINDACALE N. 49 DEL 08/08/2023

Oggetto: Deroga oraria per il superamento dei limiti delle emissioni sonore notturne durante lo svolgimento di eventi di intrattenimento e pubblico spettacolo nel periodo 08 agosto – 19 agosto 2023 nel territorio del comune di Cropani.

Premesso che:

durante la stagione estiva vengono organizzati diversi eventi anche musicali nel territorio del comune di Cropani e in particolar modo nell'area del lungomare, su iniziativa di Comitati, Associazioni di promozione sociale ed esercizi pubblici, soprattutto nelle ore serali e notturne, i quali si caratterizzano per una rilevante diffusione sonora;

Considerato che:

tali iniziative determinano un elevato afflusso di partecipazione della popolazione locale e limitrofa, soprattutto giovanile e, pertanto si ritiene necessario consentire una promozione del territorio che miri al miglioramento dell'offerta turistica locale;

gli spettacoli e/o trattenimenti musicali allestiti anche a corredo delle iniziative di cui in premessa rappresentano un'attività complementare e accessoria rispetto a quella principale della somministrazione di alimenti e bevande;

Preso atto del programma di manifestazioni estive patrocinate dal Comune di Cropani nel mese di agosto 2023;

Vista l'ordinanza sindacale n. 48 del 08/08/2023 che disciplina le emissioni acustiche e sonore su tutto il territorio comunale, generate dalle attività di intrattenimento e spettacolo complementari alla somministrazione di alimenti e bevande;

Atteso che l'art. 6 c. 1 lett. h) della L. 26/10/1995 n. 447 prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune di possa autorizzare la deroga ai valori minimi di immissione sonora nell'ambiente abitativo o esterno;

Ritenuto pertanto di esercitare il potere derogatorio attribuito dalla citata legge n. 447/1995, riconosciuta in ogni caso la necessità di garantire e tutelare il diritto fondamentale alla salute, al riposo e alle occupazioni dei residenti ed alla quiete pubblica in generale, attraverso il contenimento delle emissioni sonore, degli schiamazzi e delle grida degli avventori, l'igiene e il decoro urbano;

Rilevata l'eccezionalità delle iniziative suddette che vedrà il contributo ed il coinvolgimento di artisti vari, anche noti, con conseguenti ricadute positive per il nostro territorio sia in termini di immagine che economiche;

Valutato che le considerazioni sopra esposte giustificano limitatamente ad alcuni giorni il ricorso all'adozione del presente provvedimento di una temporanea deroga al limite delle emissioni sonore;

Visti:

- la legge 26/10/1995 n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 16/11/1999 n. 215 "Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- il D.P.C.M. 14/11/1997 " Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il D.Lgs 267/2000 Testo Unico Enti Locali e ss.mm. ii.;
- il DPR n. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- Il Dlgs 42/2017 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";
- Lo Statuto dell'Ente;

ORDINA

Per gli eventi con spettacoli e/o intrattenimenti musicali come descritti in narrativa al presente provvedimento, nei limiti e nei termini dell'Ordinanza Sindacale n. 48 del 08/08/2023 di disciplina delle emissioni sonore nel Comune di Cropani dei pubblici esercizi, **la deroga al limite di emissione sonora di cui alla suddetta Ordinanza sino alle ore 3.00 del giorno successivo dell'evento stesso, limitatamente al periodo che va dal 08 agosto al 19 agosto c.a..**

Restano ferme le prescrizioni di legge non oggetto di deroga da parte della presente Ordinanza ed è fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo delle quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice penale;

DISPONE CHE:

la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro,
- alla Questura di Catanzaro,
- al Comando Regionale dei Carabinieri,
- al Comando di Polizia Municipale,
- all'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpascal);
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

INFORMA CHE

- la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO
GEOM. RAFFAELE MERCURIO